



Avviso n. 55

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
ATTI ALBO PRETORIO
SITO WEB**

Oggetto: DL n.48 del 4 maggio 2023 art.18 - chiarimenti

Come è noto, con l'art. 18 del **DL 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro-**, già convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85 (meglio conosciuto come **Decreto Lavoro**) si è stabilito, **per l'a.s. 2023/2024**, di ampliare il nucleo delle coperture assicurative a carico dell'Inail.

Si estende, quindi, **la tutela assicurativa per studenti e personale** applicandola anche **allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento** nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Si superano i limiti già previsti dall'art. 4, c. 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 di copertura infortuni su alcune attività quali:

- esperienze tecnico - scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;
- PTCO ex alternanza scuola-lavoro.

Indubbiamente un passo avanti per il limite previsto fino a ieri sulla tutela ai soli infortuni occorsi in occasione delle esercitazioni tecnico - scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazione di lavoro, comprendendo così, ad oggi, anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'art. 1 del Testo Unico; configurandosi tale copertura come "rischio in aula".

L'estensione fornisce, inoltre, **per il personale scolastico** anche la base giuridica esplicita per l'applicazione della **tutela contro gli infortuni in itinere**, copertura che era stata riconosciuta in favore solo di alcune figure.

Resta invece esclusa per gli studenti la copertura per gli infortuni in itinere, come specificato nella limitazione posta dalla lettera f) del c. 2 del Decreto Lavoro e in conformità alla norma generale che, includendo la categoria degli infortuni in itinere nella tutela assicurativa dell'INAIL, fa riferimento esclusivo agli spostamenti da o verso un "luogo di lavoro".

Per cui la prima e importante precisazione è che la **copertura Inail copre esclusivamente gli infortuni** e interviene solo nei casi di invalidità permanente e morte.

Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti (tabella allegata), ma soprattutto **la Responsabilità Civile Terzi** per colpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, **danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido** (si legga in tal senso il contributo fornito dall'USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 <http://www.istruzioneepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf>

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

Con preghiera di lettura attenta e meditata, si forniscono in allegato una serie di approfondimenti utili a sfatare la fuorviante e ultimamente corrente asserzione per cui *"le famiglie non devono pagare più l'assicurazione scolastica"*.

Allegati

Il Dirigente scolastico
Prof. Gianpiero Cerone
(Documento firmato digitalmente)